

DECRETO LEGGE 14 novembre 1992 n 433  
G.U.R.I. 16 novembre 1992, n. 270

Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato.  
(1)

(convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4)

TESTO COORDINATO (aggiornato al D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento dei musei statali, mediante l'impiego continuativo ed ininterrotto degli impianti di controllo audiovisivi ed una più razionale utilizzazione del personale addetto alla sorveglianza, ricorrendo anche al volontariato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

*(modificato dalla legge di*

*conversione 14 gennaio 1993, n. 4)*

1. Per la prevenzione e la tutela da azioni criminose e danneggiamenti, in tutti i musei e le biblioteche statali, nonché negli archivi di Stato in cui siano installati impianti audiovisivi di sicurezza è autorizzato, anche in assenza degli addetti ai servizi di vigilanza dei locali aperti al pubblico, il controllo continuativo ed ininterrotto dei beni culturali esposti o comunque raccolti e depositati.

Art. 2

*(sostituito dalla legge di*

*conversione 14 gennaio 1993, n. 4)*

1. Per assicurare una più intensa sorveglianza e favorire il regolare funzionamento di musei, biblioteche, archivi di Stato e ogni altro istituto periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, che presentino peculiari problemi di affollamento periodico o di gestione, nonché per garantire il prolungamento degli orari di apertura, e comunque in situazioni di necessità e urgenza, il Ministro per i beni culturali e ambientali può assegnare temporaneamente in quelle sedi unità dipendenti da altro ufficio, presso il quale il personale risulti in esubero rispetto alla dotazione organica.

2. L'ordine delle assegnazioni individua prioritariamente il personale in servizio presso tutti gli istituti, di cui al comma 1, della stessa provincia, quindi della stessa regione e infine del restante territorio nazionale.

3. In caso di ulteriori carenze, il Ministro per i beni culturali e ambientali può utilizzare il personale di corrispondente qualifica posto in mobilità da altre amministrazioni dello Stato.

4. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sono individuati annualmente gli istituti di cui al comma 1 che richiedono un potenziamento temporaneo del servizio con l'indicazione dei relativi periodi ed è formata la graduatoria dei dipendenti da assegnare sulla base di criteri determinati dal Ministro stesso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora il personale collocato in graduatoria non accetti la mobilità volontaria, le assegnazioni sono effettuate d'ufficio.

Art. 3

*(modificato e integrato dalla legge di*

*conversione 14 gennaio 1993, n. 4)*

[1. Per assicurare l'apertura quotidiana, con orari prolungati, di musei, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare, sentite le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali, le convenzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.] (comma abrogato) (2)

1-bis. Il personale delle organizzazioni di volontariato è utilizzato ad integrazione del personale dell'Amministrazione

*dei beni culturali e ambientali.*

2. Lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di *vigilanza e custodia* non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

*2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzato a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con il personale che ha già prestato servizio a tempo determinato nell'ambito dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali, utilizzando graduatorie regionali formate in base alla durata del periodo di servizio complessivamente prestato nell'ultimo quinquennio.*

*2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nei limiti di 15 miliardi di lire, si provvede a carico dei capitoli 1016, 1017 e 1018 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1993.*

Art. 4

*(modificato e integrato dalla legge di*

*conversione 14 gennaio 1993, n. 4,*

*modificato dall'art. 3, comma 1,*

*della legge 8 ottobre 1997, n. 352)*

1. Presso gli istituti di cui all'articolo 3 sono istituiti i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento:

a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;

*a-bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;*

b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[3. La gestione dei servizi è affidata in concessione, con divieto di subappalto, dal soprintendente o dal capo d'istituto competente, a norma delle vigenti disposizioni in materia, a soggetti privati e ad enti pubblici economici, anche costituenti società o cooperative.] (comma abrogato) (2)

[4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata alle condizioni indicate dall'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.] (comma abrogato) (2)

[5. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e destinati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, alle soprintendenze per i musei e gli altri istituti di provenienza.] (comma abrogato) (2)

*5-bis. Gli introiti previsti relativamente ai musei dalla legge 30 marzo 1965, n. 340, nonchè dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.*

*[5-ter. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna senza alcun'altra autorizzazione. I competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il canone dovuto per l'uso dei suddetti beni, che il concessionario deve versare prima dell'inizio dell'uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio delle relative concessioni.] (comma abrogato) (2)*

Art. 5

*(modificato dalla legge di*

*conversione 14 gennaio 1993, n. 4)*

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

2. Per le finalità previste dal presente decreto, *salvo quanto disposto ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 3*, è autorizzata, per il 1992, la spesa di lire 200 milioni, cui si provvede mediante riduzione del capitolo 2034 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Per gli anni successivi, le facoltà di cui agli articoli 2 e 3 di trasferire i dipendenti e di utilizzare i volontari possono essere esercitate nei limiti delle somme riassegnate per effetto di quanto disposto dall'articolo 4.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1992

COSSIGA  
AMATO, *Presidente del*  
*Consiglio dei ministri*  
RONCHEY, *Ministro per i beni*  
*culturali e ambientali*  
DE LORENZO, *Ministro della sanità*  
BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

NOTE:

(1) *Titolo risultante a seguito della conversione in legge 14 gennaio 1993 n. 4.*

(2) *Comma abrogato dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490.*